



Regione Lombardia



ALLEGATO C

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL'ART. 23 BIS, COMMA 7, D.LGS. 165/2001, DI PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO AREXPO S.P.A.

La **Giunta regionale della Lombardia**, codice fiscale 80050050154, nella persona del dott. Andrea Bizzozero domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1 (di seguito anche la "*Giunta*");

E

La **Società Arexpo S.p.A.**, codice fiscale 07468440966, con sede in Milano via C. Belgioioso n. 171, nella persona della dott.ssa Antonella Pellegatta (procuratrice), domiciliata per la carica presso la sede di Arexpo S.p.A. (di seguito anche la "*Società*")

e congiuntamente le "*Parti*";

PREMESSO che:

- Arexpo S.p.A. è la società a prevalente partecipazione pubblica istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789 per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale registrata per il 2015 ("Expo Milano 2015"), nonché valorizzare e riqualificare le aree del sito di Expo Milano 2015 (in seguito il "Sito") dopo la conclusione di questo, acquisendo il ruolo di soggetto proponente ed attuatore del Programma Integrato di Intervento (il c.d. "PII MIND – Milano Innovation District") – approvato il 31 gennaio 2020 da parte dei Comuni di Milano e di Rho – e sottoscrivendo la relativa convenzione urbanistica in data 3 giugno 2020;
- ai sensi della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, Arexpo può, inoltre, svolgere l'attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria anche con riferimento alle procedure di affidamento pubbliche relative alla realizzazione di interventi connessi a quelli interessanti il Sito, ma esterni a questo, purché ricompresi nel territorio della Città

- metropolitana di Milano; ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 26 novembre 2019, n. 18, per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 23 bis della L.R. n. 12/2005, Arexpo può svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie anche in deroga ai limiti previsti all'articolo 1, comma 1, della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, ricomprendendo tutto il territorio lombardo;
- ai sensi dell'art. 52, comma 5, D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, Arexpo può stipulare con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, accordi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, svolgendo per tali interventi attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale;

RILEVATO che:

- con la conclusione dell'Esposizione Universale del 2015, Arexpo nell'ambito della propria attività di valorizzazione e rigenerazione immobiliare ha svolto un complesso percorso tecnico, giuridico ed economico prodromico alla valorizzazione e riqualificazione urbana a lungo termine del Sito;
- il 30 marzo 2017, il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma approvato con DPGR 4 agosto 2011 n. 7471 concernente il Sito, ne ha attestato la vocazione scientifica e di ricerca, da attuare attraverso la realizzazione di un Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione fondato sull'integrazione tra funzioni pubbliche e private, da considerarsi quale unitario ecosistema contaminato dal sapere e dall'innovazione;
- lo sviluppo urbanistico di MIND, di cui Arexpo è soggetto attuatore, prevede, in particolare, l'insediamento nel Sito, già in corso, di tre importanti funzioni pubbliche: (a) il centro di ricerca di interesse nazionale attivo sulla scienza della vita e sulla genomica denominato "Human Technopole", (b) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Galeazzi, uno dei maggiori e più importanti ospedali ortopedici nazionali, e (c) il nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano per i dipartimenti scientifici, che ospiterà giornalmente a regime oltre 20.000 persone tra studenti, docenti, personale amministrativo e dell'indotto;
- in aggiunta ai citati insediamenti pubblici, MIND ospiterà anche importanti funzioni private, tutte accomunate dall'innovazione e dalla vocazione scientifica e di ricerca;
- mediante gli insediamenti di cui sopra, Arexpo intende quindi: (a) realizzare in MIND un distretto della conoscenza, della ricerca e dell'innovazione in grado di promuovere le eccellenze del territorio, valorizzare gli investimenti già sostenuti e la legacy dell'Esposizione Universale del 2015; e (b) costituire un centro aggregatore

contaminante di plurime realtà e soggetti, pubblici e privati, attivi nel campo dell'innovazione scientifica e della ricerca, in grado a loro volta di agire quali propulsori della crescita economica sostenibile e dello sviluppo dell'attività imprenditoriale del Paese;

- Regione Lombardia ha sempre mantenuto una costante attenzione sul progetto MIND Arexpo e con Legge Regionale del 8 agosto 2022, n. 17, art. 7, primo comma, ha attribuito ad Arexpo S.p.A. un contributo in conto capitale di euro 160.000.000,00 a sostegno della realizzazione delle opere pubbliche previste nel progetto MIND – Milano Innovation District;
- con successiva D.G.R. N. XI/7228 del 24 ottobre 2022 Regione Lombardia ha disciplinato le modalità attuative per l'erogazione del predetto contributo. La delibera stabilisce che le opere pubbliche di interesse generale e territoriale previste dal progetto MIND, come nella stessa allegate, saranno oggetto di rendiconto della spesa sostenuta al raggiungimento degli Stati di Avanzamento dei Lavori nella misura del 30%, del 50% e del 100%. L'elenco delle opere pubbliche, inoltre, potrà essere aggiornato da Arexpo in considerazione dello stato di avanzamento del PII, con comunicazione da inviare prima dell'avvio dei lavori concernenti le singole opere variate, anche ai fini della rendicontazione delle stesse. L'uso di eventuali economie derivanti da minori costi dell'intervento dovrà essere autorizzato da Regione Lombardia e il mancato completamento della realizzazione delle opere comporterà la restituzione del contributo non speso;
- nel corso del 2023 Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/1671 del 28 dicembre 2023 ha aggiornato la sopraddezza delibera approvando l'aggiornamento dell'elenco delle opere pubbliche di MIND finanziate dal contributo pari a 160 mln di euro, disposto dall'art. 7 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nonché dei criteri, delle modalità e dei tempi di realizzazione degli interventi (il cui termine finale è stabilito nel 30 giugno 2035). La delibera ha suddiviso in tre macrocategorie le sopraddezzate opere pubbliche:
 - caserme e spazi di servizio - scuola - campus ITS;
 - parco tematico - altri interventi di connessione principali e secondari;
 - interventi connessi all'infrastruttura A52 - interventi di mobilità pubblica e sosta autoveicoli (parcheggi multipiano) - cabine elettriche;

RILEVATO altresì che Arexpo nel suo ruolo di rigeneratore urbano ha sottoscritto nuovi accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 poi confluito nell'art. 7 comma 4 del D.lgs. 36/2023, con Regione Lombardia, INVIMIT SGR S.p.A., Università di Pavia, con singoli comuni quali Seregno e aziende ospedaliere come la ASST Brianza di Vimercate;

RICHIAMATE:

- la dgr X/4964 del 21 marzo 2016 con cui, tra l'altro, veniva approvato lo schema di Protocollo di Intesa per l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, D.lgs. 165/2001 di personale della Giunta regionale della Lombardia che all'art. 1, comma 4, dispone la durata dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2018 con facoltà di rinnovo dello stesso, previa verifica da effettuarsi prima della scadenza, tra le parti firmatarie, con contestuale assegnazione temporanea presso la società Arexpo S.p.A. del Dott. Marco Carabelli e di un numero massimo di nove unità di personale di comprovata esperienza tecnico/legale/amministrativa, individuate sulla base di caratteristiche di alta professionalità e di specifici profili amministrativi;
- la dgr X/4999 del 30 marzo 2016 con cui, fra l'altro, è approvato il Protocollo di Intesa tra Giunta regionale della Lombardia e Arexpo S.p.A. per l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, D.lgs. 165/2001 di personale della Giunta regionale della Lombardia, sottoscritto il 25 marzo 2016 che all'art. 1, comma 4, dispone la durata dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2018 con facoltà di rinnovo dello stesso, previa verifica da effettuarsi prima della scadenza, tra le parti firmatarie;
- la dgr X/5438 del 25 luglio 2016 con cui, fra l'altro, è stata disposta l'assegnazione temporanea alla società Arexpo S.p.A., ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, D.lgs. 165/2001, di un dipendente di ruolo della Giunta regionale che subentra al rientro di un altro dipendente regionale, aggiornando la composizione del personale assegnato, rispettando il numero massimo stabilito dal Protocollo di Intesa di cui alla d.g.r. 4999/2016;
- la dgr X/ 7517 del 18 dicembre 2017 con cui è stato disposto quanto segue:
 - il rinnovo del Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 e la contestuale assegnazione temporanea presso la società Arexpo S.p.A. di un numero massimo di sei unità di personale in assegnazione temporanea presso Arexpo S.p.A. dal 1° aprile 2018 fino al 31 marzo 2021;
 - che tutti gli oneri economici, comprensivi dell'eventuale compenso aggiuntivo, per il personale regionale assegnato temporaneamente alla società Arexpo siano a carico della stessa;
- la dgr XI/ 4431 del 17 marzo 2021 con cui è stato disposto quanto segue:
 - l'approvazione del Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 e la contestuale prosecuzione dell'assegnazione temporanea presso la società Arexpo S.p.A. del personale della Giunta di Regione Lombardia in servizio presso Arexpo S.p.a. alla data di approvazione della richiamata deliberazione, dal 1° aprile 2021 fino al 31 marzo 2024;

- che tutti gli oneri economici, comprensivi dell'eventuale compenso aggiuntivo, per il personale regionale assegnato temporaneamente alla società Arexpo siano a carico della stessa;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia reputa strategico proseguire nel supporto tecnico di proprio personale ad Arexpo ai fini dell'attuazione da parte di questa dei propri obiettivi sociali, con particolare riferimento all'attuazione del PII Mind ed all'attività di rigenerazione urbana di territori presenti in Lombardia e sul territorio nazionale;
- la realizzazione del PII MIND e dei progetti di rigenerazione urbana sul territorio regionale lombardo ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis della L.R. n. 12/2005 rispetto ai quali vi sono ad oggi già richieste di implementazione, necessitano del coinvolgimento di personale altamente qualificato e già formato sulle complesse tematiche e sui procedimenti concernenti lo sviluppo urbanistico di aree in via di trasformazione;
- le figure professionali che hanno partecipato allo sviluppo dell'originario progetto "Fast Post Expo", nonché alla definizione del procedimento urbanistico di approvazione del PII Mind, presenti tutt'ora nell'organico di Arexpo, risultano ancora essenziali, in ragione del know-how acquisito in attuazione al già menzionato Protocollo, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra;

DATO ATTO che:

- con d.g.r. n. ## del ## marzo 2024 è stato approvato lo schema di Protocollo ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 e la contestuale prosecuzione dell'assegnazione temporanea presso la società Arexpo S.p.A. di un numero massimo di due unità di personale, già in servizio presso Arexpo, dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2027;
- con determinazione n. ## del ## marzo 2024 Arexpo S.p.A. ha approvato lo schema di Protocollo ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 e la contestuale prosecuzione dell'assegnazione temporanea di personale di Regione Lombardia presso di essa per un numero massimo di due unità di personale, dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2027;
- tutti gli oneri economici, comprensivi dell'eventuale compenso aggiuntivo, per il personale regionale assegnato temporaneamente alla società Arexpo siano a carico della stessa.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse, Oggetto e Durata

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, "Protocollo").
- 1.2 Il presente Protocollo è stipulato ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, D.lgs. 165/2001, e comporta l'assegnazione temporanea presso la Società Arexpo S.p.A. del seguente personale: *Marco Pilloni* e *Tiziana Castiglione*.
- 1.3 La società definisce, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto, le attività del personale temporaneamente assegnato per lo svolgimento del progetto quivi allegato **sub. n. 1**.
- 1.4 Il presente Protocollo decorre dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2027 e potrà essere prorogato, previo accordo prima della scadenza tra le Parti firmatarie, ovvero rinnovato sulla base di un nuovo progetto condiviso.
- 1.5 Il personale di cui al comma 1.2 potrà rientrare anticipatamente alla scadenza di cui al precedente comma 4, previa comunicazione scritta alle Parti, nelle funzioni e nella posizione economica in godimento al momento dell'assegnazione temporanea.
- 1.6 Il personale di cui al comma 1.2 appartenente a ruoli professionali ha diritto di rientrare nel ruolo secondo l'anzianità maturata.

Art. 2

Obiettivi progettuali e funzioni del personale impiegato per la realizzazione del progetto

- 2.1 Le funzioni e le attività che sono chiamate a svolgere le unità di personale di cui all'articolo 1.2 del presente Protocollo riguardano il supporto all'attuazione degli obiettivi di cui alle premesse, sulla base del progetto quivi allegato **sub. n. 1**.
- 2.2 Nello specifico il sopradDETTO personale, oltre a quanto già sopradDESCRITTO, dovrà contribuire a far conseguire alla Società le sfide future che partono dal consolidamento del ruolo come soggetto facilitatore tra il settore pubblico e il settore privato facendo nascere, incontrare e realizzare interessi diversi che spesso non sono in grado di comprendersi o hanno delle difficoltà a dialogare tra loro.
- 2.3 In questo percorso, la società nel prossimo triennio ha quindi un duplice obiettivo:
 - sviluppare le attività di cui alla LR n. 10/2018, nell'attuazione del PII Mind e pertanto nelle attività funzionali alla creazione in Mind di (i) un Hub aperto al mondo per le eccellenze nei campi Life Sciences/Healthcare, Biotech/Pharma, Agri food/Nutrition

e Data Science/ Big data in grado di promuovere le eccellenze del territorio; e (ii) un distretto scientifico e tecnologico diffuso con insediamenti architettonici di qualità, in grado di attrarre investimenti e generare ritorni economici per tutto il territorio attraverso funzioni scientifiche, ricreative, culturali, sportive, residenziali, produttive e terziarie;

- sviluppare le attività di rigenerazione urbana che Arexpo potrà realizzare sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023, n. 41.

2.4 Inoltre, nei futuri sviluppi di rigenerazione urbana potranno ricadere anche le aree e i beni immobili di proprietà dei Soci, tra cui Regione Lombardia, attualmente dismessi e/o non valorizzati. Arexpo, a seguito di appositi accordi/convenzionamenti, potrà quindi diventare soggetto attuatore e stazione appaltante per progetti di interesse regionale.

Art. 3

Regime giuridico ed oneri economici

- 3.1 Il personale assegnato temporaneamente alla Società resta ad ogni effetto giuridico alle dipendenze della Giunta; pertanto, tutti gli aspetti di qualsivoglia natura propri e connessi al rapporto di lavoro, ivi compresi i percorsi di carriera, restano assoggettati alla normativa applicabile all'ente di appartenenza e gestiti dallo stesso.
- 3.2 Tale personale, organicamente dipendente dalla Giunta regionale, sarà inserito nell'organizzazione della Società e sarà tenuto al rispetto delle regole organizzative ivi presenti.

Art. 4

Oneri economici

- 4.1 Il personale della Giunta, che abbia prestato consenso per l'assegnazione temporanea, sarà impiegato dalla Società nel rispetto della professionalità e della posizione anche economica proprie del personale stesso.
- 4.2 Per l'intero periodo di svolgimento del progetto, Regione Lombardia corrisponderà alle unità di personale assegnate temporaneamente un trattamento economico comprensivo dei contributi previdenziali, degli oneri riflessi e di ogni altra voce, pari a quello riconosciuto per la posizione economica in godimento al personale di cui trattasi alla data dell'assenso reso dal dipendente.
- 4.3 Resta fermo che la Società destinataria, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., potrà disporre l'attribuzione al personale assegnato di ulteriori funzioni

con la previsione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico della Società stessa, che comunicherà all'ente di appartenenza del personale ai fini dell'erogazione.

- 4.4 Le retribuzioni complessive di cui al precedente comma, oltre gli oneri riflessi e qualsiasi altra provvidenza riconosciuta dalla Società, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001, verranno anticipate da Regione Lombardia, secondo le procedure in essere per il proprio personale, e rimborsate dalla Società.
- 4.5 Ai fini del suddetto rimborso Regione Lombardia quadrimestralmente provvederà a rendicontare alla Società le somme erogate a titolo di retribuzione, oneri riflessi e qualsiasi altra provvidenza riconosciuta dalla Società ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001.
- 4.6 Il servizio prestato durante il periodo di assegnazione temporanea da parte del personale della Giunta costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera nonché ai fini del computo dell'anzianità di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza.
- 4.7 Il percorso sopra delineato permette alla Società Arexpo S.p.A. di far fronte ai numerosi ed importanti impegni istituzionali del prossimo triennio (2024 – 2027) e allo stesso tempo a Regione Lombardia di far acquisire al proprio personale dipendente specifica professionalità aggiuntiva di cui potrà utilmente giovare.

Art. 5

Norma di rinvio

- 5.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale applicabile in materia, nonché a quanto stabilito dall'art. 23 bis, comma 7, D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Allegati:

- 1) Arexpo 2024 – 2027 - Progetti di rigenerazione urbana 2024/2027

Milano, marzo 2024